

ALLEANZA CONTRO LA POVERTÀ IN ITALIA

Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali) della Camera dei deputati

**Governo n. 430 - Schema di decreto legislativo recante disposizioni per
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà**

27 luglio 2017

Audizione

ALLEANZA CONTRO LA POVERTA' IN ITALIA

Commissioni riunite XI e XII della Camera dei deputati

Atto Governo n. 430 - Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà

27/07/2017

Audizione

INTRODUZIONE

Il presente documento dell'Alleanza contro la Povertà in Italia si integra con le precedenti valutazioni da noi espresse durante il percorso parlamentare della legge delega n.33 del 15 marzo 2017.

Tale percorso parlamentare ha permesso d'introdurre diversi correttivi e integrazioni rispetto al testo originario del disegno di legge consentendo di avvicinare, sensibilmente, la previsione legislativa alla proposta del REIS formulata a suo tempo dall'Alleanza.

Restano diversi gli elementi che non permettono di considerare il REI una misura universale e adeguata di contrasto alla povertà assoluta, tra i quali i criteri per l'accesso, l'entità del beneficio, la sua modalità di calcolo e l'investimento sui servizi alla persona.

Queste considerazioni non fanno venire meno la valutazione che si è in presenza di un significativo intervento che avvicina alla definizione di una misura universale a regime da realizzarsi attraverso la definizione del Piano di contrasto alla povertà di cui all'articolo 1 comma 386 della legge n.208 del 28 dicembre 2015.

Piano che dovrà essere accompagnato dal progressivo incremento delle risorse per poter raggiungere tutti i nuclei familiari in condizioni di povertà assoluta, fornendo loro un adeguato beneficio monetario e un percorso di reinserimento socio-lavorativo che ne faciliti l'uscita da tali condizioni.

Seguono alcune considerazioni riguardanti specifiche parti del provvedimento con esplicitate proposte di emendamenti per integrare e/o modificare lo schema del decreto legislativo in attuazione della delega, che sottoponiamo all'attenzione delle Commissioni competenti.

PROPOSTE DI MODIFICA

Art. 3, comma 1, lettera a)

Proposta

Con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno si richiede, coerentemente a quanto previsto dall'art.41 del Testo Unico sull'Immigrazione, che i benefici derivanti dal Rei vengano riconosciuti anche a chi è titolare di un permesso di soggiorno di durata inferiore a quello UE per soggiornanti di lungo periodo.

Motivazione

Per ricevere il Rei è necessario soddisfare precisi requisiti di residenza e soggiorno che per i cittadini non comunitari - nell'attuale versione del testo - corrispondono a quelli previsti per i soggiornanti di lungo periodo, ovvero 5 anni di residenza continuativa. Si tratta di un periodo eccessivamente lungo, destinato a penalizzare un significativo numero di cittadini non comunitari che non sono titolari del cosiddetto permesso per lungo-soggiornanti ma che potrebbero trovarsi in condizione di indigenza.

Art. 4, comma 5

Proposte

Dopo le parole "18 mesi e," sostituire: *"superati tali limiti, non può essere rinnovato se non trascorsi almeno 6 mesi da quando ne è cessato il godimento"* con *"prima del superamento di tale limite, viene verificata la sussistenza delle condizioni per continuare a riceverlo"*.

Dopo le parole "per un periodo non superiore a dodici mesi" aggiungere: *"e, prima del superamento di tale limite, viene verificata la sussistenza delle condizioni per continuare a riceverlo"*.

Dopo le parole "ulteriormente il beneficio per le durate" cancellare: *"e con le sospensioni"*.

Dopo le parole "di cui al primo periodo per ciascuno rinnovo" cancellare: *"e la previsione di un periodo di sospensione antecedente al rinnovo"*.

Motivazione

L'attuale versione del comma 5 prevede l'interruzione della fruizione del beneficio economico per 6 mesi dopo un periodo di fruizione di 18. L'obiettivo sembra consistere nell'incentivare i nuclei beneficiari a compiere ogni sforzo per uscire dalla povertà. Questo obiettivo condivisibile sembra qui declinato in modo non opportuno. Infatti, altri paiono gli strumenti da utilizzare per spingere le famiglie ad uscire dalla povertà: la presa in carico, la progettazione personalizzata, la condizionalità e le relative sanzioni, compresa l'interruzione del beneficio (ma motivata, non indistinta per tutti). Invece, l'interruzione dell'erogazione del contributo per meri motivi temporali rischia di danneggiare la difficile, e lunga, costruzione di un rapporto di fiducia tra operatori sociali e famiglie. Inoltre, un meccanismo di interruzione come quello previsto, applicato in modo

indifferenziato a tutti i casi, rischia di produrre particolari difficoltà nel soddisfare i propri bisogni primari ad alcuni dei nuclei coinvolti.

Invece, sembra opportuno prevedere la verifica regolare della persistenza delle condizioni per ricevere il beneficio previste all'art 3, così da essere anche più in linea con quanto indicato dalla Legge Delega n. 33/2017 art 1 comma 2 lettera h), norma che non contempla interruzioni indistinte nell'erogazione del beneficio ma periodiche verifiche, prevedendone la possibilità di rinnovo subordinatamente alla verifica del persistere dei requisiti. Ferme restando, ovviamente, le interruzioni dovute all'applicazione dei meccanismi sanzionatori per il mancato rispetto del progetto personalizzato.

Art. 7, comma 1, lettera e)

Proposte

Dopo la parola "socio-assistenziale" aggiungere "e servizi di prossimità".

Dopo la lettera h) aggiungere: "lettera i) strutture semiresidenziali".

Motivazione

Come fatto notare in sede di Conferenza Unificata, il finanziamento dei servizi all'inclusione è direttamente connesso all'elenco riportato nell' articolo 7. Si ritiene dunque particolarmente importante che tale elenco risulti pienamente esaustivo rispetto ai servizi in questione.

Art. 7, dopo comma 9

Proposta

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma 10:

"Al fine di garantire i servizi di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di operatori sociali in deroga ai divieti ed alle limitazioni di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto ai sensi degli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"

Motivazione

Il disegno del Rei attribuisce, opportunamente, notevole rilievo alla valutazione multidimensionale dei casi ed alla stesura di un progetto personalizzato. Nella realizzazione di tali attività gli operatori sociali svolgono un ruolo imprescindibile. Oggi, però, in molti territori non c'è una presenza di operatori sociali numericamente adeguata a tal fine. E' altresì noto che se si vuole puntare sul progressivo rafforzamento delle capacità di svolgere valutazione multidimensionale e progettazione personalizzata è necessario investire su professionalità inserite stabilmente nelle amministrazioni locali. Senza la possibilità di effettuare nuove assunzioni di operatori sociali, dunque, l'obiettivo di puntare su valutazione multidimensionale e progettazione personalizzata è destinato a rimanere, in misura significativa, puramente teorico.

Inoltre, all'art. 6 si prevede che il contributo economico venga fornito solo successivamente alla sottoscrizione del progetto personalizzato da parte dei componenti del nucleo familiare interessato, peraltro in tempi piuttosto brevi. Una simile disposizione non parrebbe coerente con l'eventuale impossibilità di assumere stabilmente nuovi operatori sociali.

Art. 8, comma 1, lettera f)

Proposta

All'art 8 comma 1 lettera f) cancellare la frase: *“assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o più componenti”*

Motivazione

L'ammontare di due volte l'assegno sociale risulta inferiore, per diverse tipologie di famiglie, alle soglie di povertà assoluta per i nuclei di cinque o più componenti calcolate dall'Istat così come a quelle, più contenute, elaborate dall'Alleanza contro la povertà. Non si vede, dunque, il motivo di inserire questo vincolo, anche considerando che non riguarda la prima applicazione del Rei – la quale deve tenere conto dei limiti nei finanziamenti ad oggi disponibili - ma la sua evoluzione nel tempo.

Art. 8, comma 1 lettera g)

Proposta

All'art 8 comma 1 lettera g), al termine del testo aggiungere:

“Inclusi gli interventi di carattere non strutturale, gli stanziamenti destinati ai servizi d'inclusione sociale e di attivazione sociale non potranno mai essere inferiori al 25% della dotazione del Fondo povertà;”

Motivazione

Riteniamo che lo sviluppo dei servizi all'inclusione sia fondamentale per ridurre stabilmente la povertà nel lungo periodo e dare consistenza ai progetti di reintroduzione socio-lavorativa previsti dalla misura. Per tale ragione avevamo fissato nel Memorandum d'intesa con il Governo, oltre al limite minimo già indicato nel testo per il finanziamento dei servizi del 15% del Fondo povertà, anche un limite minimo annuale del 25% che includesse pure misure a carattere transitorio (oggi ad es. PON Inclusione) (punto 2.4 del Memorandum). Non ci sembra che questo secondo limite compaia nel testo del decreto e dunque riteniamo che debba essere esplicitamente indicato.

Art. 8, comma 1, dopo lettera i)

Proposta

Dopo la lettera 1) aggiungere un ulteriore comma:

“l) il limite mensile di prelievo di contante con la Carta Rei, di cui all’art 9, comma 7.”

Motivazione

L’art 9, comma 7, prevede che il beneficio economico sia erogato tramite la Carta Rei e che – oltre che per l’acquisto di generi previsti dalla Carta acquisti – la Carta Rei garantisca la possibilità di prelievi di contante entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile. Opportunamente, data la complessità della materia e la necessità di verificarla sul piano attuativo, l’art 9, comma 7 indica che il Piano nazionale, di cui all’art 8, possa rideterminare il limite mensile di prelievo. Tale indicazione, però, non trova nel testo attuale corrispondenza negli ambiti di competenza del Piano previsti all’art 8.

Art. 12, comma 11

Proposta

Al comma 11 sostituire le parole *“decorso un anno”* con *“decorsi sei mesi”*

Motivazione

L'esperienza insegna che la presenza di una sanzione eccessivamente penalizzante rischia di determinare, in non pochi casi, paradossalmente una mancata applicazione della stessa. In altre parole, se si vuole che le sanzioni siano effettivamente applicate dagli operatori dei territori, queste non devono risultare eccessivamente severe. Altrimenti, appunto, saranno ben poco utilizzate. Per tale ragione, pur condividendo nel complesso la logica delle sanzioni indicate, riteniamo che occorra ridurre a 6 mesi il periodo nel quale non è possibile richiedere nuovamente la prestazione in caso di decadenza. Si segnala che per una persona in condizione d’indigenza non ricevere il REI per 6 mesi costituisce già una penalità severa.

Art. 15, comma 2, dopo lettera b)

Proposte

Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere le seguenti due lettere:

“b bis) costituisce una comunità di pratiche, per la condivisione di esperienze, metodi e strumenti di lavoro, previo il parere del Comitato per la lotta alla povertà di cui all’articolo 16, comma 1, e successiva intesa in sede di Conferenza Unificata;”

“b ter) realizza incontri informativi e di assistenza tecnica, occasioni di confronto e di condivisione dell’esperienza, in primis rivolti a responsabili ed operatori dei servizi coinvolti nel Rei, attraverso

sia momenti in presenza sia modalità in online, previo il parere del Comitato per la lotta alla povertà di cui all'articolo 16, comma 1, e successiva intesa in sede di Conferenza Unificata;"

Motivazione

Ci si riferisce a due attività previste al punto 2.5 del Memorandum tra Governo ed Alleanza contro la povertà, che però mancano nel testo. Si tratta di attività legate all'obiettivo di affiancamento ai territori e supporto tecnico. Sono attività cruciali per l'attuazione del Rei ma rispetto alle quali esiste una tradizione debole nel nostro paese. Si chiede, dunque, di inserire le due lettere indicate sopra non solo per rispettare gli accordi presi ma anche perché sarebbe sbagliato partire con una definizione "al ribasso" della funzione di affiancamento dei territori. Trattandosi di attività che riguardano i soggetti direttamente impegnati nel territorio, pare imprescindibile l'accordo ed il coinvolgimento degli altri livelli di governo nella loro definizione, a partire dall'intesa in sede di Conferenza Unificata.